



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 18.2017

Seregno, 19 novembre 2017

COLLEGATO FISCALE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2018 – (DL 148 16-10-2017 n. 148)

È stato pubblicato il DL 148 16-10-2017 n. 148 (collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018).

Le principali misure di carattere fiscale: la Rottamazione bis dei ruoli (articolo 1); l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla Pa (articolo 3); gli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo (articolo 4).

In attesa delle modifiche eventualmente apportate nel corso della conversione in legge, ecco un riepilogo dei principali contenuti nella nuove disposizioni.

Estensione della definizione agevolata dei carichi (Rottamazione bis) (art. 1)

La prima importante novità riguarda la disciplina della “rottamazione delle cartelle”, il cui ambito applicativo viene notevolmente esteso. La disposizione in esame, infatti, modifica in più punti l'articolo 6, DI 193/2016. Queste, in sintesi, le novità:

- Viene consentito a chi ha già aderito alla rottamazione dei ruoli di effettuare, entro il prossimo 30 novembre, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre. In tal modo, i contribuenti che non hanno eseguito i versamenti delle prime due rate del 2017 vengono “riammessi” alla rottamazione senza ulteriore addebito.
- viene riconosciuta la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle anche a coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 (*data di entrata in vigore delle disposizioni sulla definizione agevolata*). I contribuenti che si trovavano in questa situazione possono nuovamente esercitare la facoltà di adesione alla rottamazione delle cartelle, presentando, entro il **31 dicembre 2017**, un'apposita istanza sul sito internet dell'agente della riscossione. I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova finestra della rottamazione dovranno: a) versare in un'unica soluzione, entro il **31 maggio 2018**, l'importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione (importo che sarà comunicato dall'agente della riscossione entro il **31 marzo 2018**). In caso di mancato versamento, l'istanza di adesione alla rottamazione è improcedibile); b) versare, nel numero massimo di tre rate di pari importo (con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018), le somme dovute per la rottamazione (l'ammontare complessivo degli importi dovuti è comunicato dall'agente della riscossione entro il **31 luglio 2018**)
- viene esteso l'ambito applicativo della definizione agevolata che, infatti, potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017** (*la prima versione della rottamazione era relativa ai carichi affidati dal 2000 al 2016*). A tal fine, gli interessati dovranno presentare dichiarazione di adesione entro il **15 maggio 2018**. Il versamento delle somme dovute per la definizione (che l'agente della riscossione comunicherà entro il **30 giugno 2018**) potrà essere eseguito in un numero massimo di cinque rate di pari importo da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. A seguito del-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

la presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della stessa, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione di adesione e relativi a precedenti piani di rateazione già in essere. Infine, in deroga a quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata, la facoltà di rottamazione relativa ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Si allegano copia modulistica di riferimento.

Estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla Pa (art. 3)

Ulteriormente esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (modifica dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972).

In base alla nuova versione della disposizione, infatti, lo *split payment* si applica, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: (i) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, (ii) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, (iii) società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri (iv) società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment*, (v) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment*, (vi) società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva.

Le nuove disposizioni, peraltro, sono efficaci a decorrere dal **1° gennaio 2018** e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo (art. 4)

Modificata anche la disciplina del credito d'imposta previsto, a decorrere dal 2018, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (credito pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, aumentato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative – *cfr* articolo 57-bis, DI 50/2017).

Innanzitutto si stabilisce che per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la somma di 62,5 milioni di euro per il 2018, che costituisce tetto di spesa.

Quindi, viene previsto che ai fini della prima applicazione del beneficio, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino